

# Città di Potenza

Unità di Direzione Ambiente-Parchi-Energia  
- UFFICIO ENERGIA -



## REGOLAMENTO

PER LA INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI  
IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.104 del 30.10.2013

# REGOLAMENTO PER LA INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

## TITOLO I° - GENERALITÀ

- Art. 1        AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2        DEFINIZIONI E REQUISITI MINIMI

## TITOLO II° - NUOVI IMPIANTI

- Art. 3    AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
- Art. 4    COMPATIBILITÀ URBANISTICA
- Art. 5    STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI
- Art. 6    REQUISITI TIPOLOGICI MINIMI
- Art. 7    ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE
- Art. 8        DIVIETI
- Art. 9    ZONIZZAZIONE
- Art. 10    DOCUMENTAZIONE
- Art. 11    IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE A USO PRIVATO
- Art. 12    COLLAUDO

## TITOLO III° - IMPIANTI ESISTENTI

- Art. 13    ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ESISTENTI
- Art. 14        CASI DI INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA
- Art. 15        CASI DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVA
- Art. 16        MODIFICHE NON ESSENZIALI
- Art. 17        RISTRUTTURAZIONE
- Art. 18    ASSEGNAZIONE AREE PUBBLICHE PER NUOVI IMPIANTI
- Art. 19    REVOCA E SMANTELLAMENTO DI UN IMPIANTO
- Art. 20    SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ESERCIZIO

## TITOLO IV° - PARAMETRI E CRITERI COSTRUTTIVI

- Art. 21        INDICI URBANISTICO-EDILIZI
- Art. 22    FRONTI STRADALI E ACCESSI
- Art. 23        SCARICHI E CANALIZZAZIONI
- Art. 24        SERBATOI
- Art. 25        DOTAZIONE DI PARCHEGGI
- Art. 26        MARCIAPIEDI E SPARTITRAFFICO
- Art. 27        VEGETAZIONE ESISTENTE E SISTEMAZIONE LOTTO
- Art. 28        INSEGNE
- Art. 29        SEGNALETICA STRADALE

## TITOLO V° - ORARI E TURNAZIONI

- Art. 30        ORARI DI APERTURA
- Art. 31        FERIE

## TITOLO VI° - SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 32        SANZIONI
- Art. 33        OCCUPAZIONE DI AREE COMUNALI

## TITOLO I ° - GENERALITÀ

### Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento per la installazione e l'esercizio degli impianti distributori di carburanti (di seguito Regolamento) disciplina i criteri ed i parametri urbanistico-edilizi per la localizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione e l'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti del **D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32** Razionalizzazione sistema di distribuzione dei carburanti), del **D. Lgs. 8 settembre 1999, n. 346** (Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 32/1998), del **D.M. 31 ottobre 2001** Approvazione Piano nazionale contenente linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo), della **Legge 6 agosto 2008, n. 133** (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, ecc.), della **Legge Regionale 29 gennaio 2010, n. 5** (Nuove norme di indirizzo programmatico regionale ecc.).

2. L'installazione, la ristrutturazione, l'innovazione, la manutenzione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante costituiscono libere attività commerciali da svolgere nel rispetto:

- a. del **D. Lgs. n. 32/1998**, dal **D. Lgs. 346/99**, dalla [Legge n. 248/2006](#) e dalla **L.R. 5/2010**;
- b. delle norme contenute nel presente Regolamento, inerenti ubicazione e requisiti delle aree da utilizzare;
- c. delle leggi e delle norme vigenti in materia di sicurezza, di tutela ambientale e sanitaria, di tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici ed archeologici;
- d. del Codice della Strada, adottato con **D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285**, del suo Regolamento Attuativo (**D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207**) e di ogni loro successiva modifica ed integrazione;
- e. delle prescrizioni, delle autorizzazioni e dei "nulla osta" di tutti gli Enti preposti al controllo ed alla vigilanza sulla specifica attività, in applicazione del disposto di cui al **D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160** (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico).

3. L'Ufficio comunale incaricato di accettare le pratiche e del rilascio dei provvedimenti autorizzativi (*front office*) è lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUAP), il quale attiva la istruttoria e l'emanazione degli atti di competenza degli altri Uffici (*back office*) sia Comunali, che di Enti terzi.

### Art. 2 DEFINIZIONI E REQUISITI MINIMI

1. Per **Impianto stradale** (ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c), della Legge Regionale 29 gennaio 2010, n. 5) si intende il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative.

2. Ai fini del presente Regolamento, e in relazione alle varie modalità di distribuzione dei carburanti, sono inoltre fissate le seguenti definizioni e requisiti minimi:

- a. **Stazione di servizio**: è l'impianto costituito da sistemi per l'erogazione dei carburanti, con relativi serbatoi, comprendente attrezzature per il lavaggio, il grassaggio e/o per altri servizi all'autoveicolo, munito altresì di servizi igienici ed, eventualmente, anche di altri servizi accessori al pubblico.
- b. **Stazione di rifornimento**: è l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla

erogazione dei carburanti con relativi serbatoi, comprendente, oltre ai servizi igienici per il pubblico, anche attrezzature per servizi accessori, escluse quelle per il lavaggio e il grassaggio dei veicoli.

- c. **Chiosco:** è l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi, fornito di un locali per il ricovero e dei servizi igienici del personale addetto, nonché di spazi per la esposizione di lubrificanti ed accessori per autoveicoli.
- d. **Impianto generico:** è qualsiasi impianto stradale di distribuzione dei carburanti, conforme ai punti precedenti, ma non dotato di speciali dispositivi di self service, ovvero di auto-rifornimento.
- e. **Dispositivo self service post-pagamento:** è l'attrezzatura per il comando e il controllo a distanza della erogazione di carburante a cura di un operatore incaricato, con pagamento a rifornimento avvenuto.
- f. **Dispositivo self service pre-pagamento:** è l'attrezzatura per il comando e il controllo a distanza della erogazione di carburante, senza operatore incaricato e con pagamento diretto da parte dell'utente.
- g. **Punto isolato:** è l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi, con eventuale pensilina, e senza alcun altra struttura sussidiaria.
- h. **Punto appoggiato:** è l'impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti annessi ad altra attività commerciale o artigianale di servizio;
- i. **Impianto carburanti per autotrazione ad uso privato:** è l'impianto, senza limiti di capacità, destinato al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese di produzione o di servizio o aziende controllate o partecipate da Enti locali.

## TITOLO II° - NUOVI IMPIANTI

### Art. 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. L'installazione, la ristrutturazione, l'innovazione, la manutenzione e l'esercizio di un nuovo impianto stradale di distribuzione carburanti (come anche la delocalizzazione in altra sede di un impianto esistente), è assoggettata ai sensi della Legge Regionale 29 gennaio 2010, n. 5, art. 7, al rilascio di Autorizzazione Unica, previo parere, ove richiesto, della competente Commissione carburanti formata dai rappresentanti dell'Ufficio delle Dogane, del Comando dei Vigili del Fuoco, dell'ASP, dell'ARPAB e del competente Ufficio comunale.

2. La richiesta di Autorizzazione Unica, di cui al precedente comma 1, deve essere presentata al SUAP in applicazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento di semplificazione e riordino della disciplina sul SUAP).

3. Contestualmente alla presentazione della domanda di Autorizzazione Unica, il richiedente deve allegare specifico Atto d'obbligo registrato, con l'impegno allo smantellamento degli impianti, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla bonifica del sottosuolo, all'atto di cessazione dell'attività.

### Art. 4 LOCALIZZAZIONE E COMPATIBILITÀ URBANISTICA

1. La installazione di impianti stradali distributori di carburanti è ammessa in tutte le zone (escluse quelle sottoposte a particolari limitazioni e vincoli di cui al successivo art. 8) nel rispetto delle norme del Regolamento Urbanistico (di seguito R.U.); essa costituisce, ai sensi dell'art. 2, comma 1.bis del D.Lgs. n. 32/1998 e dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 5/2010,

un mero adeguamento degli strumenti urbanistici generali.

2. Il presente Regolamento costituisce documento integrativo del R.U. e le sue previsioni in materia di impianti di distribuzione carburanti sono da assumere come adattamento della vigente disciplina urbanistico-edilizia. Nelle aree da utilizzare per la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione, gli indici e i parametri previsti dal presente Regolamento prevalgono rispetto alle previsioni eventualmente diverse degli strumenti urbanistici; in tali aree non è consentita l'edificazione per finalità diverse da quelle connesse con l'attività di distribuzione carburanti.

3. Per realizzare nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita l'utilizzazione delle fasce di rispetto stradale, in quanto essi costituiscono pertinenze di servizio alla circolazione veicolare ai sensi dell' art. 24 comma 4 del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495/92).

4. Sulla viabilità di progetto prevista dal R.U. (nuove strade e/o ampliamento di strade esistenti), gli impianti di distribuzione carburanti possono essere autorizzati solo successivamente o contestualmente alla realizzazione della viabilità stessa.

5. Per l'installazione di impianti stradali di distribuzione carburanti è necessario, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica, stipulare Convenzione, o presentare un Atto unilaterale d'obbligo, che preveda l'impegno all'adeguamento dell'impianto su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale per ragioni di sicurezza stradale, o per consentire opere di adeguamento ed ampliamento della sede stradale.

6. Per la installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti all'interno delle seguenti componenti normative del Regolamento Urbanistico, è necessaria la variante ai sensi della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni:

- DUT = Distretto Urbano di perequazione di trasformazione, soggetto a Scheda Urbanistica di Dettaglio
- DUS = Distretto Urbano di perequazione di nuovo impianto, soggetto a Scheda Urbanistica di Dettaglio
- Verde di stabilità ecologica e ambientale
- SRAU = Suoli Riservati all'Armatura Urbana a specifica e puntuale destinazione pubblica.

7. La procedura di variante, ai sensi della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere attivata anche in caso di impianti all'interno del "Sistema dei Parchi e Greenways".

## **Art. 5 STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI**

1. Le superfici minime per l'insediamento di nuovi impianti distributori di carburanti all'interno di aree ove è prescritta la redazione di strumenti urbanistici esecutivi (artt. 40 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U.) possono essere fissate dagli stessi piani attuativi. In tal caso le superfici minime degli impianti sono escluse dal computo della **Superficie utile lorda** (Sul) realizzabile in applicazione dell'edificabilità riconosciuta dallo stesso R.U.

2 Le aree destinate agli impianti di distribuzione carburanti devono essere individuate dallo strumento urbanistico esecutivo all'interno delle **Superfici Integrate**, salvaguardando le **Superfici di Standard** di cui al D.I. 1444/1968 e le **Superfici Compensative** indicate dal R.U. Il Comune potrà riservare, all'interno delle Superfici Compensative acquisite in proprietà, aree per l'installazione di impianti, stabilendo i criteri per la loro assegnazione, previa gara a evidenza pubblica, in applicazione del disposto di cui all'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

3 In assenza dello strumento urbanistico esecutivo, nelle aree di cui agli artt. 40 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. l'installazione di nuovi impianti può essere autorizzata a condizioni che essa:

- non sia in contrasto con interventi pubblici approvati o programmati;
- non sia in itinere una proposta ufficiale di strumento urbanistico che non contempli tale installazione;
- vengano preservate le Superfici Compensative indicate dal R.U. o, in caso contrario, venga preventivamente stipulata una convenzione disciplinante la cessione di dette superfici al Comune e l'assegnazione delle stesse al privato richiedente;
- le aree per l'impianto siano escluse dal computo della Superficie utile lorda (Sul) realizzabile in applicazione dell'edificabilità riconosciuta dal R.U.

4. All'interno di strumenti urbanistici esecutivi in corso di attuazione, possono essere autorizzati nuovi impianti qualora espressamente previsto da tali piani, o se compatibili con le urbanizzazioni di piano. Nelle aree pubbliche la localizzazione di impianti, da assegnare sempre previa gara a evidenza pubblica, non deve comunque comportare una riduzione delle Superfici di Standard inferiore ai minimi di cui al D.I. 1444/1968: non possono, in ogni caso, essere destinate a impianti distributori di carburanti le aree di verde attrezzato di cui allo stesso D.I. 1444/1968. Con apposita procedura di variante al piano attuativo, possono essere individuate aree per nuovi impianti in sostituzione di lotti edificabili.

## **Art. 6 REQUISITI TIPOLOGICI MINIMI**

1. All'interno dei nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono garantirsi le seguenti caratteristiche e i seguenti requisiti minimi:

- a.* nel caso di **Stazione di servizio** di cui precedente art. 2, comma 2 lett. *a.* occorre assicurare almeno:
- la presenza di quattro (4) colonnine erogatrici a semplice o doppia erogazione, oppure di due (2) colonnine a multipla erogazione, con lo spazio idoneo per l'effettuazione del rifornimento,
  - la erogazione di benzina e gasolio, e di almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno, o relative miscele
  - i dispositivi self-service pre-pagamento,
  - un punto aria e di un punto acqua,
  - le pensiline di riparo per l'effettuazione del rifornimento,
  - locali di dimensione idonea ad uso degli addetti,
  - servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti.
  - il servizio di lavaggio e/o grassaggio.
- b.* nel caso di **Stazione di rifornimento** di cui precedente art. 2, comma 2 lett. *b.* occorre assicurare almeno:
- la presenza di quattro (4) colonnine erogatrici a semplice o a doppia

erogazione, oppure due (2) colonnine a multipla erogazione, con lo spazio idoneo per l'effettuazione del rifornimento,

- la erogazione di benzina e gasolio, e di almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno, o relative miscele,
- dispositivi self-service pre-pagamento
- un punto aria e di un punto acqua,
- una pensilina di riparo per l'effettuazione del rifornimento,
- un locale per addetti, con spogliatoio e servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti.

2. Nel territorio comunale non sono ammessi nuovi impianti aventi la tipologia a Chiosco, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett. c.; mentre per i Chioschi esistenti è consentito l'adeguamento, anche in deroga ai parametri di cui al presente Regolamento, al fine di assicurare almeno:

- la presenza di due (2) colonnine erogatrici a semplice o doppia erogazione, oppure di una colonnina a multipla erogazione con lo spazio idoneo per l'effettuazione del rifornimento,
- la erogazione di benzina e gasolio,
- il servizio self-service pre-pagamento,
- un punto aria e di un punto acqua,
- una pensilina a copertura delle sole colonnine,
- un locale per addetti, dotato di servizio igienico;

3. Non sono ammesse nuove installazioni di "punti isolati" e di "punti appoggiati", così come descritti dal precedente art. 2, comma 2, lettere g. h.

## **Art. 7 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE**

1. I nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti, da realizzare all'interno del territorio comunale, e quelli esistenti, possono essere dotati di:

- a. attività di servizio complementare da assicurare ai veicoli e agli automobilisti (quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, ecc.);
- b. attività commerciali integrative (vendita al dettaglio, somministrazione alimenti e bevande, vendita della stampa e dei tabacchi, lotterie e attività simili) che impegnino superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lett. d. del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, nel rispetto comunque di distanze, superfici, degli indici e di ogni altro criterio e parametro di cui al presente Regolamento.

2. Le attività commerciali integrative di cui al precedente comma 1, lettera b. sono autorizzate in deroga ad eventuali limitazioni fissate dai piani di settore, e non possono essere cedute separatamente dall'attività per l'installazione e l'esercizio di impianti. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le attività di servizio complementare e le attività commerciali integrative cessano definitivamente con la chiusura dell'impianto di distribuzione dei carburanti.

4. Nelle fasce di rispetto viario possono installarsi esclusivamente gli impianti e le

pertinenze strettamente necessari all'erogazione di carburanti (colonnine, serbatoi, pensiline, etc.), oltre alla struttura di ricovero del gestore con annessi servizi igienici, assicurando il rispetto delle seguenti distanze interne:

- distanza dai confini di colonnine, serbatoi e altri simili congegni: almeno mt. 5,00
- distanza da edifici esistenti/previsti, di colonnine e serbatoi e altri simili congegni: almeno mt. 10,00
- distanza dai confini di tubazioni di equilibrio (o impianti di recupero dei vapori): almeno mt. 1,50
- distanza dalla carreggiata stradale degli impianti per il lavaggio degli autoveicoli: almeno mt. 10,00

5. Ogni altra struttura complementare all'impianto di distribuzione dei carburanti sia di servizio ai veicoli che agli automobilisti, dovrà essere realizzata al di fuori delle fasce di rispetto.

## **Art. 8 DIVIETI**

1. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita in prossimità di intersezioni (o triangoli di visibilità), fossi, fermate di mezzi pubblici e tratti di strada in curva, o a visibilità limitata, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 495/92.

2. Non è consentita l'installazione di nuovi impianti in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche. Per gli impianti esistenti non conformi ai criteri di cui al D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, si rende necessario (qualora non diversamente stabilito, in quanto già notificata l'incompatibilità di cui all'art. 1 comma 5 del D.Lgs. n. 32/98) l'adeguamento degli accessi in modo da evitare interferenze. Nel caso in cui tale adeguamento non sia possibile, l'impianto dovrà essere necessariamente trasferito.

3. Non sono ammessi impianti di distribuzione, né il potenziamento di quelli esistenti, nelle fasce di rispetto dei cimiteri, e nelle zone sottoposte a particolari vincoli di tutela paesaggistica, ambientale e monumentale.

4. E' vietata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti, sia pubblici sia privati, nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi della Parte II del D. lgs. 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e nelle zone sottoposte a particolari vincoli di tutela paesaggistica e ambientale, come disposto dall'art. 1 comma 1-bis del D. lgs. n. 346 dell'8.9.1999.

5. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti, in ogni caso, deve essere tale da non inibire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale. I nuovi impianti non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione o di interferenza visiva con aggregati urbani di pregio architettonico - ambientale;

6. Non sono consentite localizzazioni di nuovi impianti distributori di carburanti nelle seguenti zone di R.U.:

- nei "Tessuti del Centro Storico" e nei "Tessuti storici di impianto novecentesco" del R.U. corrispondenti alla zona "A" del D.I. 1444/1968;
- nelle "Aree di conservazione" in Ambito Perturbano del R.U.;
- nelle aree soggette a tutela culturale o paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ad

esclusione delle aree di inapplicabilità individuate ai sensi dell'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U.;

- nelle aree di criticità idrogeologica individuate in Ambito Urbano e Perturbano del R.U.;
- negli areali R3 e R4 individuati in Ambito Extraurbano del R.U. ai sensi del Piano Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino.

## **Art. 9 ZONIZZAZIONE**

1. Ai fini del presente Regolamento, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone omogenee:

- a. Zona 1 - Centro storico:  
gli ambiti del territorio che rivestono interesse o pregio storico-artistico e ambientale, ovvero la Zona "A" di cui al D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968;
- b. Zona 2 - Zone di Edilizia residenziale:  
le aree diverse dai centri storici, destinate prevalentemente alla residenza, ovvero le Zone B e C di cui al D. I. n. 1444 del 2 aprile 1968;
- c. Zona 3 - Zone per Insediamenti produttivi e servizi collettivi:  
le aree artigianali e industriali, e quelle per attrezzature e impianti di interesse generale e direzionale (commercio, cultura, sanità, tempo libero, o ad esse assimilate) ovvero le Zone D ed F di cui al D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968;
- d. Zona 4 - Zone agricole:  
le aree aperte, destinate ad attività agricole, alla residenza di tipo estensivo e alla tutela ambientale, ovvero le Zone E di cui al D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968;

2. Nella Zona 1 - Centro storico è possibile la sola manutenzione ordinaria degli impianti distributori di carburante ivi presenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. In tutte le zone di cui al precedente comma 1 è possibile la installazione di speciali colonnine di alimentazione per veicoli elettrici, la cui realizzazione non è assoggettata ad alcun particolare vincolo.

## **Art. 10 DOCUMENTAZIONE**

1. La documentazione da allegare alla domanda di Autorizzazione Unica è la seguente:

- a. relazione tecnica dalla quale risulti la progressiva chilometrica e/o l'esatto indirizzo del nuovo impianto, la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, il tipo e la capacità dei serbatoi, gli allacci ai servizi alle reti (fognante, idrica, etc.), con indicazione delle sezioni e dei particolari costruttivi delle stesse;
- b. perizia giurata redatta da tecnico abilitato e iscritto all'albo, attestante il rispetto di tutte le norme e prescrizioni urbanistiche, fiscali, concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale, la tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici, la sicurezza stradale, nonché le vigenti norme di indirizzo, con espresso riferimento (data e protocollo) ai pareri di A.R.P.A.B, U.T.F. e Vigili del Fuoco;
- c. planimetrie catastali riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al sito di intervento, tale da permettere la visualizzazione dell'inserimento, con indicazione della vigente toponomastica;
- d. estratto autentico di mappa e certificato catastale rilasciato in data non anteriore a mesi sei (6);
- e. planimetria dello stato di fatto in scala 1:200, con indicazione del lotto e delle quote atte ad individuare l'andamento plano-altimetrico, i fabbricati, le recinzioni e gli accessori limitrofi, con relative altezze, distacchi, allineamenti, larghezza delle strade che delimitano il lotto, e tutte le servitù e i vincoli esistenti sull'area d'intervento, comprese eventuali essenze arboree preesistenti;
- f. planimetrie di progetto in scala 1:100 indicante tutti i manufatti e le attrezzature da realizzare;

- g. planivolumetria di progetto in scala 1:500 riportante le indicazioni quotate, la sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi, all'aiuola spartitraffico, ai marciapiedi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde ed alla eventuale;
- h. planimetria delle reti di progetto in scala 1:500 riportante con diversa simbologia gli allacci fognanti, idrici, telefonici, ecc.) indicandone il dimensionamento e i particolari costruttivi in scala 1:20;
- i. planimetria del sistema di erogazione in scala 1:500 indicante, con diversi colori, le tubature di ogni carburante, l'impianto di recupero vapori e le colonnine con relative distanze dagli altri manufatti;
- l. planimetria degli interventi di segnaletica in scala 1:500 (sia orizzontale che verticale, comprese le insegne pubblicitarie) con la indicazione dei principali percorsi veicolari e pedonali, previsti nell'area, nonché le modalità di separazione degli stessi;
- m. prospetti esterni di progetto in scala 1:100 riportanti tutte le insegne (a colori), la colorazione definitiva e le relative altezze di tutti i manufatti dell'impianto;
- n. sezioni di progetto in scala 1:100 indicanti le quote definitive di tutta l'area e la quota di riferimento che dovrà essere quella stradale esistente o di progetto.

## **Art. 11 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE A USO PRIVATO**

1. L'installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, rilasciata alle imprese di produzione o di servizio, è soggetta alla osservanza della normativa degli impianti pubblici, come disposto dall'art. 3, punto 10 del D.Lgs. n. 32/98, e in dettaglio:

- a presentare la documentazione di cui all' art. 10, esclusi gli elaborati di cui ai punti g. i. l. m. n.
- a rispettare tutte le condizioni costruttive fissate dal presente Regolamento,
- ai pareri e alle attestazioni circa le norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali (fatto salvo il parere preventivo U.T.F. in caso di impianti con capacità inferiore a mc. 10,00).
- alle verifiche sulla idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale, mediante Collaudo, da reiterare non oltre 15 anni dalla precedente verifica.

3. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato esistenti non provvisti di Autorizzazione all'esercizio, devono munirsene entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

## **Art. 12 COLLAUDO**

1. I nuovi impianti, come anche le parziali innovazioni e ristrutturazioni di un impianto esistente, per i quali sia stata ottenuta specifica Autorizzazione, non possono entrare in esercizio prima della effettuazione del Collaudo tecnico-amministrativo, previa conforme richiesta al Comune, e versamento degli oneri di cui al successivo comma 5.

2. Il Collaudo di cui al comma precedente è svolto di norma entro mesi due (2) dalla richiesta, a cura di una Commissione formata da un funzionario comunale, con la mansione di Presidente, e dai rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico della Finanza, dell' A.R.P.A.B. e dell' A.S.P.

3. In caso di ristrutturazione totale o parziale di un impianto, il Comune rilascia l'Autorizzazione all'esercizio provvisorio, previa istanza corredata da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, che attesti il rispetto della normativa vigente in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle norme regionali in materia.

4. Non sono assoggettate a collaudo le “modifiche non essenziali” di cui all’art. 16, lettere *d. e. g. h. j.* del presente Regolamento. Esse devono essere comunque realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali, e la loro corretta realizzazione è asseverata mediante specifica attestazione rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

5. Gli oneri di Collaudo pari a € 100,00 per ogni componente della Commissione sono a carico del richiedente che provvederà direttamente alla liquidazione previa richiesta degli interessati.

## TITOLO III° - IMPIANTI ESISTENTI

### **Art. 13 ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ESISTENTI**

1. Il Comune, entro centottanta (180) giorni dalla approvazione del presente Regolamento procede, tramite i propri uffici, eventualmente coadiuvati da professionisti all’uopo incaricati, all’accertamento di conformità degli impianti già esistenti ed operanti sul territorio.

2. Le verifiche di cui al precedente comma 1 sono finalizzate ad accertare l’esistenza di eventuali “incompatibilità relative” ovvero emendabili, o di “incompatibilità assolute” non rimediabili, sulla base dei criteri di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale n. 5 del 29 gennaio 2010.

### **Art. 14 CASI DI INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA**

1. Tra le fattispecie di incompatibilità assoluta al mantenimento, o all’adeguamento, di un impianto di distribuzione carburanti, si annoverano in particolare i seguenti casi:

- a.* impianti situati in zone pedonali;
- b.* impianti situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
- c.* impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a mt. 100,00.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta, per i quali non esistono i requisiti minimi di adeguamento al presente Regolamento, alle norme vigenti e al Nuovo Codice della Strada in materia di accessi e di realizzazione di spartitraffico, devono essere rimossi entro i termini di cui alla comunicazione di incompatibilità, da effettuare ai sensi dell’ art. 1 comma 5, e dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 32/98.

3. Il Comune trasmette ai titolari degli impianti da revocare per motivi di incompatibilità assoluta, l’elenco di aree pubbliche eventualmente individuate nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali, ove poter delocalizzare gli impianti stessi.

### **Art. 15 CASI DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVA**

1. L’incompatibilità relativa alla installazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti può riguardare tra l’altro le fattispecie di cui all’art. 4 della L.R. 5/2010:

- a.* impianti interni ai centri abitati, privi di sede propria, il cui rifornimento avviene su sede stradale;
- b.* impianti esterni ai centri abitati, privi di sede propria, il cui rifornimento avviene su sede stradale;
- c.* impianti esterni ai centri abitati, ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante

importanza, per i quali non sia possibile adeguamento a causa di costruzioni o di impedimenti naturali;

*d.* impianti esterni ai centri abitati, ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa di cui alle lettere *a.* *b.* *d.* del precedente comma 1 possono continuare l'attività, purché suscettibili di adeguamento; i progetti relativi all'adeguamento devono essere presentati al Comune entro mesi dodici (12) dalla comunicazione di incompatibilità.

3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa di cui alla lettera *c.* del precedente comma 1 possono continuare a permanere nel sito originario, purché sussista una delle seguenti condizioni:

*a.* quando l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

*b.* quando l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia, o con spartitraffico centrale.

10. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, attiva le procedure del caso e ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, segnalando se possibile i rimedi da adottare.

#### **Art. 16 MODIFICHE NON ESSENZIALI**

1. I seguenti interventi, relativi ad un esistente impianto di distribuzione dei carburanti, costituiscono "modifiche non essenziali" e sono assoggettati alla Dichiarazione di Inizio Attività da presentare al Comune:

*a.* variazione del numero di carburanti erogati;

*b.* variazione del numero di colonnine di erogazione;

*c.* sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione, con altri sistemi rispettivamente a erogazione doppia o multipla dei prodotti già erogati;

*d.* sostituzione di uno o più serbatoi e cambio di destinazione di serbatoi o colonnine di prodotti già erogati;

*e.* variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

*f.* sostituzione di miscelatori manuali con altri sistemi elettrici o elettronici;

*g.* installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

*h.* installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

*i.* variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;

*l.* trasformazione dell'impianto da Stazione di servizio o di rifornimento, alimentata da carro bombolaio, a Stazione alimentata da metanodotto e viceversa;

2. Anche l'eventuale subentro di un nuovo gestore sullo stesso impianto, deve essere contestualmente comunicato al Comune.

3. Le modifiche non essenziali, di cui al precedente comma 1, devono comunque garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, e di quelle in materia fiscale e ambientale.

4. La corretta realizzazione delle modifiche non essenziali deve essere asseverata da perizia tecnica, a seguito della quale il Comune procede all'aggiornamento dell'Autorizzazione originaria.

#### **Art. 17 RISTRUTTURAZIONE**

1. Gli interventi di ristrutturazione o di innovazione, parziale o totale, di un esistente impianto di distribuzione dei carburanti, pur se previsti all'interno dello stesso perimetro

dell'impianto, non sono ricompresi tra le "modifiche non essenziali" di cui al precedente art. 5, e sono assoggettati al rilascio della Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 7 della L. R. n. 5 del 29 gennaio 2010.

2. Quanti intendano sottoporre gli impianti esistenti a ristrutturazioni o innovazioni non configurabili come "modifiche non essenziali", possono procedere solo nell'ipotesi in cui il Comune abbia già disposto ed effettuato l'accertamento di conformità di propria competenza.

#### **Art. 18 ASSEGNAZIONE AREE PUBBLICHE PER NUOVI IMPIANTI**

1. Il Comune trasmette ai titolari degli impianti da delocalizzare per motivi di incompatibilità assoluta, insieme alla comunicazione contenente le risultanze della verifica effettuata, anche l'elenco di aree pubbliche eventualmente individuate per la realizzazione di nuovi impianti.

2. Per l'assegnazione di aree pubbliche da destinare a nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, ove previsto o consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, si procede secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 4 del D.Lgs. n. 32/98, ovvero mediante pubblicazione di un bando di gara che garantisca la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie.

3. Il bando di gara di cui al comma precedente fissa i criteri per la localizzazione di nuovi impianti su aree pubbliche, e per la delocalizzazione di quelli incompatibili, nonché i termini entro cui attenersi; a parità di condizioni la graduatoria di merito terrà conto del maggior quantitativo di carburante erogato.

4. Nell'ipotesi di mancata indicazione di nuove aree, o di loro insufficienza rispetto al numero di impianti da delocalizzare, è sempre facoltà del titolare di un impianto incompatibile, segnalare la disponibilità di altre aree idonee, insieme al termine entro e non oltre il quale si intende trasferire l'impianto.

#### **Art. 19 REVOCA E SMANTELLAMENTO DI UN IMPIANTO**

1. In mancanza delle condizioni di adeguamento di un impianto esistente, il Comune procede alla revoca dell'Autorizzazione all'esercizio, entro un termine non superiore a giorni novanta (90) dalla notifica dell'accertamento di incompatibilità, notificandola al titolare e dandone contestuale comunicazione alla Regione, all'U.T.F. competente per territorio e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

2. Si procede alla revoca dell'Autorizzazione, secondo le modalità di cui al presente articolo, anche nei casi di mancato rispetto dei termini fissati per l'adeguamento di un impianto di cui sia stata accertata la incompatibilità relativa, o per la delocalizzazione.

4. Qualora un impianto di distribuzione dei carburanti, sia pubblico che privato, debba essere disfatto a seguito di verifica di incompatibilità accertata dal Comune, o per chiusura volontaria, la relativa Autorizzazione all'esercizio si intende decaduta, e il sito deve essere rimesso in pristino a cura e spese del proprietario.

5. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta al Comune la necessaria Autorizzazione, secondo un apposito progetto e un preciso programma che prevedano:

- a. la cessazione di tutte le attività integrative e complementari dell'impianto;

- b. l'adeguamento dell'area alle previsioni del R.U. (consentendo cioè di conseguire la nuova destinazione d'uso urbanistica senza altre opere);
- c. la rimozione e lo smaltimento di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sottosuolo, previa analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo dove insistevano le attrezzature di deposito carburante, al fine di escludere inquinamenti pregressi.
- d. la bonifica del suolo, in caso di superamento dei valori minimi ammessi dalla normativa vigente in materia di difesa del suolo dagli inquinamenti.

6. Le operazioni di cui al comma precedente non possono protrarsi oltre dodici mesi dalla Autorizzazione allo smantellamento, salvo diverso termine fissato dal Comune. Il titolare, prima del rilascio dell'Autorizzazione, è tenuto a sottoscrivere una fidejussione di importo pari ai costi degli interventi di bonifica e ripristino del sito, come stimati nel relativo progetto.

7. Tutte le comunicazioni di inizio e fine dei lavori di smantellamento devono essere inoltrate al Comune, per consentire i dovuti controlli.

#### **Art. 20 SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ESERCIZIO**

1. I titolari delle autorizzazioni di impianti distributori di carburanti possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a mesi sei (6).

2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'Autorizzazione, può autorizzare una ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore ad altri mesi sei (6), qualora non ostino le esigenze dell'utenza.

## **TITOLO IV° - PARAMETRI E CRITERI COSTRUTTIVI**

## Art. 21 INDICI URBANISTICO-EDILIZI

1. Le distanze e le superfici minime da osservare per i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, e delle relative attività integrative e complementari, sono unicamente quelle necessarie a garantire le norme a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio.

2. Ai fini del calcolo delle superfici utili realizzabili all'interno di un nuovo impianto di distribuzione dei carburanti, devono essere computate tutte le zone di rispetto stradale e le aree comprese all'interno del perimetro dello stesso impianto.

3. La superficie del lotto di intervento dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve garantire l'insediamento delle dotazioni minime obbligatorie previste all'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 29 gennaio 2010, n. 5, nonché il rispetto di quanto previsto al successivo art. 25, di tutte le disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio.

4. La realizzazione di edifici all'interno del lotto, sia relativamente alle attività di distribuzione carburanti (locali di ricovero gestore, servizi igienici), sia relativamente alle attività e servizi integrati di cui all'art. 8 della Legge Regionale 29 gennaio 2010, n. 5, deve rispettare i seguenti parametri:

- Rapporto di copertura utile/vendita totale (Rc) = max 20% della superficie del lotto (escluse pensiline e impianti tecnici) precisando che, in ogni caso, la superficie utile realizzabile non può superare mq. 400,00 comprensivi di magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, ed anche delle aree da destinare al pubblico esercizio e/o alla vendita (queste ultime comunque non superiori a mq. 250,00) ;
- Altezza massima delle costruzioni (Hm) = mt. 5,00 (escluse le pensiline);
- Piani fuori terra = max n. 1 con possibilità di altezze differenti in funzione della diverse destinazioni d'uso degli edifici;
- Distanza dai confini del lotto = minimo mt. 5,00.

5. La distanza dal ciglio stradale degli edifici è quella stabilita, all'interno ed all'esterno del centro abitato, dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92 (Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione).

6. Gli apparecchi di distribuzione ed i sostegni per le pensiline devono avere un distacco minimo dal ciglio stradale pari a ml. 5,00, salvo distanze più restrittive imposte ai fini della sicurezza antincendio. Per le pensiline è consentita un'altezza massima pari a ml. 6,00.

7. La installazione di eventuali colonnine per la alimentazione di veicoli elettrici, possibile in tutte le Zone di cui al precedente art. 9, non comporta la necessità di verificare alcun parametro urbanistico-edilizio.

## Art. 22 FRONTI STRADALI E ACCESSI

1. Gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, sia esistenti, che di nuovo impianto, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in nessun caso la carreggiata stradale, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 285/92 e dell' art. 61 comma 3 del D.P.R. n. 495/92, la quale dovrà essere fisicamente separata dall'impianto mediante un'aiuola spartitraffico avente le caratteristiche di cui al successivo art. 26.

3. Sulle strade di competenza di altri Enti, il fronte minimo di separazione fisica tra l'area di impianto e la carreggiata stradale, dovrà altresì corrispondere ad eventuali prescrizioni particolari all'uopo impartite.

4. La distanza degli accessi dei nuovi impianti da intersezioni stradali, all'interno o all'esterno del perimetro del centro abitato, non deve essere inferiore a quella fissata dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92 (Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione) fissate rispettivamente in mt. 12,00 e mt. 95,00.

5. Nel caso di impianti già esistenti, per i quali risulti impossibile l'adeguamento degli accessi di cui al comma precedente, è concessa deroga fino ad un minimo di mt. 6,00 all'interno del perimetro del centro abitato, a condizione che il fronte minimo dell'impianto non sia inferiore a mt. 30,00.

6. Nel caso di impianti collocati all'interno di aree comprendenti altre attività (quali centri commerciali, parcheggi attrezzati, ecc.) i rispettivi accessi devono essere fisicamente separati, senza alcuna reciproca interferenza.

7. Per impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, dovranno garantirsi le seguenti caratteristiche:

- lunghezza minima della pista di accelerazione di almeno mt. 75,00
- lunghezza minima della pista di decelerazione di almeno mt. 60,00,
- larghezza delle piste di accelerazione/decelerazione non inferiore a mt. 3,00,
- raggio della curva di raccordo al piazzale dell'impianto non inferiore a mt. 10,00.

8. Sulle strade di tipo B, C e D definite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92) gli accessi devono avere larghezza di almeno mt. 15,00 e un'aiuola spartitraffico di mt. 30,00, oltre a corsie di accelerazione e decelerazione dimensionate in base alla velocità consentita, comunque non inferiori a mt. 60,00.

9. Agli impianti non si deve accedere da più di una strada; quelli esistenti muniti di due o più accessi dovranno adeguarsi entro e non oltre mesi sei (6) dalla data di approvazione delle presenti norme.

10. Nel caso di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, sia pubblici che privati, dovranno essere osservate tutte le distanze di sicurezza fissate per le linee ferroviarie e le linee elettriche.

### **Art. 23 SCARICHI E CANALIZZAZIONI**

1. Gli scarichi degli impianti di distribuzione dei carburanti devono garantire la continuità e l'integrità dei sistemi di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali, senza alterazione delle sezioni e delle portate, anche qualora sia necessario procedere al loro interrimento (ad es. in corrispondenza degli accessi).

2. Le opere di canalizzazione stradale delle quali sia indispensabile la copertura, devono realizzarsi con strutture in calcestruzzo cementizio ed essere provviste di idonei pozzetti carrabili ed ispezionabili, da eseguirsi a cura e spese dei titolari degli impianti, ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10,00.

### **Art. 24 SERBATOI**

1. Nei nuovi impianti ed in quelli esistenti per i quali sia prevista la sostituzione dei serbatoi, dovranno essere installati solo serbatoi interrati a doppia parete, muniti di sistema di rilevazione perdite; tali serbatoi, devono essere inseriti in vasche di contenimento a perfetta tenuta. Valgono in ogni caso le disposizioni dettate dal D. M. 24.05.1999, n. 246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati".
2. L'installazione di serbatoi di carburanti o di oli combustibili, interrati e non, è soggetta a preventivo nulla-osta del Comando Vigili del Fuoco e deve avvenire in modo da evitare qualsiasi inquinamento del suolo.
3. I serbatoi eventualmente ubicati sopra il suolo devono essere dotati di sottostante vasca di contenimento a perfetta tenuta, dimensionata in modo da contenere tutti i liquidi in caso di accidentale fuoriuscita.

#### **Art. 25 DOTAZIONE DI PARCHEGGI**

1. Oltre ai parcheggi previsti dall'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 29 gennaio 2010, n. 5, devono garantirsi, all'interno del lotto e per ogni destinazione d'uso di progetto, le dotazioni minime di superfici e posti auto stabiliti dal Regolamento Edilizio vigente. Posti auto, e relative aree di manovra, connessi alle attività e servizi integrativi, devono essere previsti in modo da non interferire in alcun modo con l'accesso, la manovra e la sosta dei veicoli che usufruiscono del rifornimento.
2. È consentita la copertura dei parcheggi interni agli impianti di distribuzione di carburanti mediante pensiline, o tettoie aperte su tre lati.

#### **Art. 26 MARCIAPIEDI E SPARTITRAFFICO**

1. Il piazzale deve essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico di profondità minima pari a ml. 2 e lunghezza minima pari ad  $\frac{1}{2}$  del fronte stradale; qualora la viabilità sia provvista di marciapiede, in detta aiuola deve garantirsi la preservazione del marciapiede con medesime dimensioni e materiali.
2. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali o piante eccedenti l'altezza di mt. 0,80, salvo l'insegna su palo indicante la società e il pannello informatore di cui al punto g. del precedente art. 21.
3. Nel caso in cui, in luogo delle banchine stradali, esistano marciapiedi rialzati, anche la zona antistante lo spartitraffico dell'impianto sarà sistemata con marciapiedi caratterizzati da sopralzi, cordolature e pavimentazioni analoghi a quelli esistenti, nonché muniti di scivoli per persone con difficoltà motorie e di inviti a 45° per facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

#### **Art. 27 VEGETAZIONE ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEL LOTTO**

1. La procedura per l'eventuale abbattimento di piante e alberature mirato a realizzare l'accesso a un impianto di distribuzione è disciplinato dalle norme di cui ai punti b) e c) della Circolare 11.08.1966 n. 8321 del Ministero LL. PP. - Ispettorato Generale Circolazione.
2. L'abbattimento di piante per i motivi di cui al comma precedente è ammesso solo in caso di accertata necessità, con obbligo di reintegrare all'interno dei siti indicati dal Comune, almeno tre (3) esemplari per ogni albero abbattuto.

3. Non è consentito l'abbattimento di alberature o piantagioni tutelate dal D. Lgs. 22.1.2004, n. 42\_ "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dal Regolamento Comunale del Verde Pubblico e privato, o da altre disposizioni regionali.

4. Lungo i lati non confinanti con la strada deve prevedersi una sistemazione a verde per una fascia perimetrale avente profondità di almeno ml. 2.

5 All'interno della fascia perimetrale e dell'aiuola spartitraffico la densità arbustiva è pari a 5 arbusti ogni 80 mq di superficie verde, garantendo in ogni caso la visuale per il reinserimento del traffico

6. Nel lotto dell'impianto distributore di carburanti deve essere individuata apposita area dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti.

#### **Art. 28 INSEGNE**

1. Nell'ambito di un impianto di distribuzione dei carburanti, la apposizione di insegne lungo le corsie di accelerazione e decelerazione, o in corrispondenza degli accessi è sempre possibile, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a.* riportare solo il logo, il nominativo della Società e il tipo di stazione di rifornimento
- b.* le dimensioni massime devono essere di mq. 10,00 se collocate in parallelo alla carreggiata o sulle pensiline, e di mq. 4,00 se collocate su paline e trasversali alla carreggiata,
- c.* può essere posizionato un solo cartello o una sola insegna per ogni senso di marcia,
- d.* il cartello o l'insegna deve essere posizionata ad almeno mt. 3,00 dal margine della carreggiata (in presenza di un ostacolo naturale deve garantirsi l'allineamento con esso, evitando sporgenze),
- e.* evitare luci intermittenti, e d'intensità superiore alle 150 candele/mq;
- f.* evitare sagome a disco, o a triangolo, e colori che ingenerino confusione con la segnaletica stradale;
- g.* l'indicazione dei prezzi dei carburanti, posta sull'aiuola spartitraffico non può superare mq. 2,00.

2. Sono consentite scritte luminose variabili di dimensione non superiore a mq. 1,00 solo all'interno del box del gestore, purché poste parallelamente al senso di marcia, evitando l'uso di colori analoghi a quelli degli impianti semaforici.

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93, nonché l'obbligo di immediata rimozione di quanto non conforme.

4. Quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e del D.Lgs. n. 285/92\_(Regolamento di Attuazione) per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche alle strade di tipo C e D.

#### **Art. 29 SEGNALETICA STRADALE**

1. Tutti gli impianti di distribuzione carburanti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, necessaria a individuare l'accesso e l'uscita, e ad indicare il percorso ai rifornimenti.

2. La segnaletica, da realizzare a cura e spese del gestore dell'impianto, deve espressamente impedire manovre di svolta a sinistra, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92).

## TITOLO V° - ORARI E TURNAZIONI

### Art. 30 ORARI DI APERTURA

1. Entro la fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 21:00 (ferma restando comunque l'apertura giornaliera dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00) tutti gli impianti di distribuzione di carburanti possono scegliere un proprio orario entro i seguenti:

- orario minimo settimanale di 52 ore rapportate su 5 giorni e mezzo, fermo restando l'orario minimo giornaliero di 9 ore e 30 minuti;
- orario massimo settimanale di 65 ore rapportate su 5 giorni e mezzo, fermo restando l'orario massimo giornaliero di 12 ore.

3. Se viene effettuato un orario diversificato nel periodo invernale ed estivo, la decorrenza coincide con l'inizio e la fine dell'ora legale.

4. Nella giornata del sabato (o a scelta in altro giorno della settimana) è prevista l'apertura di sola mezza giornata, così regolamentata:

- osservare un orario minimo di ore 4:45 e massimo di ore 5;
- in caso di chiusura pomeridiana l'apertura del mattino deve concludersi entro le ore 14:00;
- nel caso di chiusura antimeridiana, l'apertura pomeridiana non può avvenire prima delle ore 13:00.

5. Gli impianti osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo il turno obbligatorio di apertura previsto dal calendario predisposto annualmente dal Comune.

6. Il "self-service" 24 ore è funzionante anche ad impianto chiuso senza l'assistenza di apposito personale.

7. Nei giorni e nelle zone oggetto di limitazioni alla circolazione del traffico per motivi ambientali o altri eccezionali motivi o necessità può essere autorizzato l'esonero dal turno domenicale e festivo.

8. L'orario prescelto non può essere modificato prima di mesi tre (3) dall'ultima variazione; il Comune si riserva di determinare, con proprio specifico atto, una articolazione oraria diversa da quella di cui ai precedenti commi, comunque nel rispetto dell'art. 20 della Legge Regionale n. 5/2010.

9. Al fine della regolarità del servizio di distribuzione carburanti, i titolari delle Autorizzazioni sono tenuti:

- ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
- ad esporre, in modo visibile all'utenza, cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali.

10. Le attività complementari facenti parte dell'area dell'impianto, sia a servizio dell'automobile (officine, lavaggi, ecc.) che dell'automobilista (attività commerciali, bar, ecc.) devono osservare l'orario dell'impianto. Fanno eccezione i sistemi di lavaggio automatico senza personale addetto, che possono funzionare entro i seguenti limiti:

- giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 21:00;
- giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00.

#### **Art. 31 FERIE**

1. Ogni impianto può essere chiuso per un periodo di ferie (solo a settimana intera) non superiore a 3 settimane, di cui solo 2 in maniera continuativa, previa comunicazione al Comune almeno trenta (30) giorni prima della fruizione.

2. Il periodo di chiusura per ferie non può ricomprendere il turno domenicale festivo.

### TITOLO VI° - SANZIONI E NORME FINALI

#### **Art. 32 SANZIONI**

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di:

- a. € 15.000,00 chi installa ed esercita l'attività di distribuzione carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98.
- b. € 10.000,00 chi installa ed esercita l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale n. 5/2010.
- c. € 5.000,00 chi attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4 della Legge Regionale n. 5/2010.
- d. € 2.500,00 chi ometta di chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianto fisso o mobile.

#### **Art. 33 OCCUPAZIONE DI AREE COMUNALI**

1. L'occupazione **temporanea** di aree di proprietà comunale, per realizzare nuovi interventi o per consentire la ristrutturazione di impianti esistenti, è soggetta a concessione previa corresponsione del canone previsto.

2. L'occupazione **permanente** di suolo o sottosuolo pubblico per installare serbatoi e relative tubazioni di pertinenza dell'impianto di distribuzione di carburanti, salvo i necessari allacci alla rete di approvvigionamento idrico, alle fognature, al gasdotto ed alle reti elettriche e telefoniche, è soggetta a concessione di suolo di durata non superiore alla Autorizzazione all'esercizio.

#### **Art. 34 PRELIEVO DI CARBURANTE IN RECIPIENTI**

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.M. 19 marzo 1990 il rilascio del nulla-osta al prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dal Comune, previa istruttoria da parte degli Uffici comunali e degli Enti terzi coinvolti nel procedimento, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale; tali attestazioni sono valide per un anno e sono rinnovabili.

### **Art. 36 NORME DI RINVIO**

1. Le sanzioni applicabili per la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sono quelle indicate all'art. 22 della L.R. n. 5/2010

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, e in particolare il [D.Lgs. n. 32 dell'11 febbraio 1998](#) (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti) e la [Legge Regionale n. 5 del 29 gennaio 2010 \(Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti\)](#).

3. Al fine di garantire la sicurezza degli impianti di distribuzione dei carburanti, si richiama infine l'osservanza delle seguenti disposizioni:

*a.* D.M. 12 settembre 2003 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9,00 mc. in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto";

*b.* D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione";

*c.* D.M. 14 maggio 2004 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. con capacità complessiva non superiore a 13 mc" (come modificato ed integrato dal D.M. 5. luglio 2005);

*d.* D.M. 8 giugno 1993 "Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione".

# Città di Potenza



# REGOLAMENTO

## PER LA INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

### RELAZIONE

#### RELAZIONE

##### 1.PREMESSA

Il Comune di Potenza, per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative concernenti il rilascio delle Autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti dei carburanti, e per le modifiche o l'ammodernamento degli stessi, si è dotato di uno specifico Regolamento in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei criteri e parametri così definiti :

- 1) semplificazione delle procedure per l'apertura e modifica degli impianti;

- 2) definizioni delle zone omogenee comunali;
- 3) definizioni delle tipologie degli impianti;
- 4) criteri d'incompatibilità degli impianti;
- 5) flessibilizzazione degli orari minimali di apertura e turnazioni;
- 6) sviluppo delle attività commerciali integrative sugli impianti;
- 7) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione alla L.R. n. 10/2010;

## 2.LA EVOLUZIONE LEGISLATIVA

Negli ultimi decenni, la rete punti vendita ha subito profondi cambiamenti, a partire dal Decreto Legislativo n. 745 dell'ottobre 1970 sino alla Legge n. 248/2006. Il [D.Lgs. dell'ottobre 1970](#), convertito in [Legge n. 1034/70](#), bloccò il rilascio di nuove concessioni e regolamentò la materia sotto il profilo amministrativo e per gli aspetti contrattuali (rapporti aziende/gestori). Questa disciplina è sostanzialmente sopravvissuta negli anni, anche dopo il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative in materia (1977). Sebbene varie direttive governative (Decreti della Presidenza Consiglio dei Ministri del 1978, 1982, 1989) abbiano tentato di imprimere un forte impulso alla razionalizzazione della rete, i numerosi vincoli burocratici, amministrativi, urbanistici posti dagli enti periferici hanno reso tale processo molto lento, fino a che negli anni '90 il disagio degli operatori apparve insostenibile e cominciarono a registrarsi fino a 500/600 chiusure fisiologiche di impianti all'anno.

Finalmente nel 1998, il Ministero dell'Industria, con il [D.Lgs. n. 32 dell'11 febbraio 1998](#), ha avviato in modo significativo la disciplina del settore, accelerando il processo di liberalizzazione del comparto distributivo e prevedendo un periodo transitorio di permanenza della regolamentazione previgente, con l'obiettivo di conseguire un consistente taglio del numero di punti vendita. Tra l'altro, nell'ambito delle misure destinate a favorire il processo di ristrutturazione della rete, il Decreto ha previsto, all'art. 6, la costituzione di un nuovo Fondo a favore dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti oggetto di ristrutturazione, ai quali sono confluite le disponibilità residue di precedenti risorse.

Con il D.Lgs. n. 346 dell' [8 settembre 1999](#) di modifica del Decreto 32/98, fu rivista la tempistica precedentemente prevista e assegnati termini più stretti ai Comuni, con poteri sostitutivi da parte delle Regioni in caso di inadempienza. Inoltre, fu introdotto un meccanismo di silenzio-assenso per l'acquisizione, da parte degli stessi operatori, delle necessarie concessioni edilizie.

La successiva [Legge n. 496 del 28 dicembre 1999](#), di conversione del Decreto Legge n. 383 del 29 ottobre 1999 introdusse nuovi elementi di liberalizzazione e restrinse i tempi del periodo transitorio prima della completa liberalizzazione, attuata dal 1° luglio 2000. La stessa Legge n. 496/99 tuttavia inserì, in contraddizione con le finalità dichiarate, ulteriori elementi di rigidità nella libertà contrattuale tra il titolare dell'autorizzazione e il gestore affidatario di un impianto di distribuzione carburanti.

Con l'[art.19 della Legge n.57 del 5 marzo 2001](#), il Parlamento intervenne nuovamente nel settore, prevedendo una serie di misure di stretto interesse della categoria dei gestori e l'emanazione di un Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento della rete distributiva carburanti ([Decreto Ministeriale 31 ottobre 2001](#)), destinate alle Amministrazioni regionali, che dopo la riforma costituzionale del 2001 divennero titolari della materia.

Nell'agosto del 2006, la [Legge n. 248/2006](#) è intervenuta rimuovendo i vincoli sulle distanze e altri indici numerici (art. 3) riferite alle attività commerciali sottoposte al Decreto Legislativo n. 114/98 - peraltro già ampiamente liberalizzate - e alla somministrazione di alimenti e bevande. Nel settore della distribuzione dei carburanti si intervenne più decisamente, invece, nel gennaio 2007 con il cosiddetto Decreto Bersani, in materia di liberalizzazioni, proposto dall'allora Ministro dello Sviluppo Economico, contenente una disciplina specifica volta a eliminare le distanze minime tra

impianti e altri parametri numerici.

Da ultimo, il settore della distribuzione dei carburanti è stato oggetto della Legge n. 133/2008, con un intervento specifico volto a eliminare gli strumenti di programmazione normativa ritenuti lesivi della libertà di stabilimento, quali le distanze minime tra impianti, le superfici minime commerciali e i contingentamenti numerici.

Il predetto quadro normativo è stato, di recente, ulteriormente integrato dal Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012 (cd. Decreto Monti) che all'art. 17, in linea con i già citati principi di liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti, ha in breve aggiunto che:

- i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, titolari della relativa autorizzazione petrolifera, possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore;
- i gestori possono anche associarsi tra loro per comprare e pagare (meno) il carburante all'ingrosso, con ricadute sui prezzi ai consumatori anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione;
- possono essere adottate differenti tipologie contrattuali tra gestori degli impianti e compagnie petrolifere per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, previa definizione negoziale mediante accordi tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione e dei gestori;
- negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (fermo restando, per tale attività il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, la conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali del titolare) nonché la vendita di giornali ed altri beni di servizio senza alcuna subordinazione alla grandezza dell'impianto (salvo che per il limite di superficie per la vendita dei tabacchi).

In estrema sintesi, dunque, la materia in esame risulta disciplinata dal coacervo delle seguenti norme:

- a livello nazionale, dalla Legge 133/2008 che ha introdotto il **regime autorizzativo**, in luogo di quello concessorio, fino ad allora in vigore; dal D.M. 31.10.2001 con il quale sono state definite una serie di **linee guida per le Regioni** e dal D.Lgs. 32/98 che ha disposto la **rimozione delle disposizioni in materia di distanze, superfici minime e contingentamenti numerici**, promuovendo i carburanti eco-compatibili, nonché l'efficienza energetica degli impianti, con particolare riguardo all'istallazione di pannelli fotovoltaici o impianti eolici;
- a livello regionale, sulla base Legge della Regione Basilicata n. 5 del 29 gennaio 2010, che tra l'altro ha fissato i casi di **incompatibilità assoluta e relativa** degli impianti esistenti;
- a livello comunale, dalla specifica regolamentazione in attuazione delle precedenti disposizioni, di cui la Città di Potenza ha inteso dotarsi, richiamando essenzialmente il rispetto della vigente **disciplina urbanistica**.

### 3.IL PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE

Facendo applicazione dei suesposti principi, e a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 133/08 e della L.R. 5/2010, il Comune di Potenza attraverso la propria regolamentazione di dettaglio, intende superare definitivamente il precedente regime delle distanze minime e dei contingentamenti numerici.

A tal fine, particolare attenzione è stata, ovviamente, riservata alla armonizzazione del Regolamento con le norme di carattere urbanistico edilizio, dettate dal vigente R.U. (Regolamento Urbanistico) del Comune di Potenza.

Sulla base del presente Regolamento che disciplina la realizzazione degli impianti di distribuzione carburanti, viene anzitutto confermato l'indirizzo secondo il quale, per la installazione e l'esercizio di nuovi impianti, si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.

Analogamente, il Regolamento richiama solo le limitazioni applicabili, ovvero quelle che fanno divieto di installare impianti di distribuzione di carburanti nel Centro storico, o a ridosso di aree di pregio ambientale.

Per gli interventi di apertura di nuovo impianto, di ristrutturazione, o trasferimento di un impianto esistente, il Regolamento stabilisce la necessità di una specifica richiesta di Autorizzazione all'esercizio, da presentare allo Sportello Unico dell'Edilizia contestualmente all'istanza di Permesso di costruire.

Il Regolamento distingue inoltre le richieste finalizzate alla apertura di nuovo impianto, o di ristrutturazione e/o trasferimento di un impianto esistente, dal caso delle "modifiche non essenziali" degli impianti esistenti. In quest'ultima fattispecie gli interventi sono assoggettati a mera Dichiarazione di Inizio di Attività da comunicare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, e la corretta realizzazione delle modifiche deve essere asseverata da perizia tecnica, a seguito della quale il Comune procede all'aggiornamento dell'Autorizzazione originaria. Anche nel caso di "subentro" di un nuovo gestore nella conduzione di un impianto, occorre darne contestuale comunicazione al Comune.

La messa in esercizio di un impianto nuovo, ristrutturato o trasferito è subordinata a Collaudo da parte di una apposita Commissione, ed ogni 15 anni dal precedente collaudo occorre sottoporre l'impianto a nuova verifica. Anche nel caso di chiusura e rimozione dell'impianto, deve essere emanato specifico Atto per lo smantellamento.

Lo smantellamento e la rimozione dell'impianto comportano:

- la cessazione delle attività complementari esercitate nell'impianto;
- il ripristino dell'area nello stato originario mediante l'adeguamento alle previsioni del PRG;
- la rimozione di tutte le attrezzature sopra e sottosuolo;
- la bonifica del suolo;
- la chiusura degli accessi.

La documentazione richiesta nel caso di nuovi impianti, si riferisce ai requisiti morali del gestore, al progetto dell'impianto stesso formato dalla relazione tecnica e dai grafici completi dei servizi, degli allacciamenti e delle attrezzature.

# Città di Potenza

Unità di Direzione Ambiente-Parchi-Energia

- UFFICIO ENERGIA -



# REGOLAMENTO

PER LA INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI  
IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

## APPENDICE LEGISLATIVA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. .... del .....

### **D. LGS 114/1998 Articolo 4 - Definizioni e ambito di applicazione del decreto**

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e s. m. i.;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 .3.1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.;

e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

### **LR 5/2010 Art. 3 Incompatibilità assoluta**

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti che all'interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o zone a traffico limitato in modo permanente;

b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo trattarsi di impianto in aree montane.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il Comune revoca l'autorizzazione

#### **LR 5/2010 Art. 4 - Incompatibilità relativa**

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa:

- a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che al di fuori dei centri abitati;
- b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
- c) gli impianti che, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune.

3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

- a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
- b) l'impianto sia localizzato in strade a due o più corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

4. In caso di mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 il Comune revoca l'autorizzazione.

#### **LR 5/2010 - Art. 5 - Nuovi impianti**

1. I nuovi impianti erogano benzina, gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele e sono dotati di:

- a) dispositivi -self-service- pre-pagamento;
- b) due colonnine -multi dispenser- a doppia erogazione ed una di metano o GPL o di idrogeno o delle relative miscele a doppia erogazione, quando separate;
- c) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente all'erogazione del metano;
- d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
- e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi;
- f) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
- g) servizi igienici anche per gli utenti diversamente abili;
- h) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto; i) locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25 metri quadrati.

2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.

3. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle -autocaravan-, con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

6. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.

#### **LR 5/2010 Art. 7 - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti**

Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

#### **Art. 1 comma 5 del D.Lgs n. 32/98**

Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del [comma 2](#). Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, comma 2](#), i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le

verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'[articolo 3, comma 2](#), entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai [commi 1 e 2 dell'articolo 3](#), fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 2 comma 4 del D.Lgs n. 32/98**

Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i [criteri per la loro assegnazione](#), cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

#### **Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 32/98**

Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.

#### **Art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada)**

Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità"

#### **Art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114**

(Si intendono) "per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti"

# Città di Potenza

Unità di Direzione Ambiente-Parchi-Energia  
- UFFICIO ENERGIA -



# REGOLAMENTO

PER LA INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI  
IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

ELENCO IMPIANTI ESISTENTI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. .... del .....

**CARATTERIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SU TERRITORIO  
COMUNALE**

ad esclusione dei 4 impianti (3 dell'AGIP e 1 della Q.8) ricadenti su raccordo autostradale

	<i><b>Insegna</b></i>	<i><b>Localizzazione</b></i>	<i><b>Tipologia</b></i>
1	Q8 Petroleum.	Via Ciccotti	Stazione di servizio
	API	Piazza Bologna	Chiosco
4	Tamoil	Viale G. Marconi	Chiosco
5	AGIP	Viale del Basento	Stazione di rifornimento
6	AGIP	SS 93-C.da S. Nicola	Stazione di rifornimento
7	ESSO Italia	Via Ciccotti	Stazione di rifornimento
8	Q8 Petroleum.	Via Viviani	Stazione di rifornimento
9	AGIP	Viale Dante	Stazione di rifornimento
10	AGIP	Via Appia-C.da Betlemme	Stazione di rifornimento
11	ERG	Piazza delle regioni	Chiosco
12	Q8 Petroleum	Via Vaccaro	Chiosco
13	ESSO	Via Anzio	Stazione di rifornimento
14	ESSO	Viale Firenze	Stazione di rifornimento
15	ERG	Viale del Basento	Stazione di rifornimento
16	ERG	SS 658-Cugno delle Breccie	Stazione di servizio
17	GPL	C.da Rossellino	Chiosco
18	AGIP	Via Cavour	Chiosco
19	API	Corso Garibaldi	Chiosco